

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.146

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (146)

*(articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 28 ottobre 2009*

---

## Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2007/44/CE che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana  
il seguente decreto legislativo:

### Art. 1

*(Modifiche al testo unico bancario)*

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera *h-quinquies*) è soppressa;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), le parole: «i titolari di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19»;

c) la rubrica del Capo III del Titolo II è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni nelle banche»;


d) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.»;

3) al comma 4, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate ai commi 1 e 2»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai



seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.».

5) al comma 8, dopo le parole: «nei commi 1» è inserita la seguente: «, 2»;

6) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»;

e) all'articolo 20:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.»;

2) al comma 2, le parole: «entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza» sono soppresse;

3) al comma 3, dopo le parole: «determina altresì le modalità» sono inserite le seguenti: «e i termini»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni indirette e acquisti di concerto»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19.»;

g) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.»;

h) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate all'articolo 19»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole: «eccedenti il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1»;

4) al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

i) all'articolo 65, comma 1, lettera h), le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,» sono soppresse;



l) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera i), le parole: «di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 19»;

m) all'articolo 108, comma 1, la parola: «rilevanti» è soppressa;

n) all'articolo 110, comma 1, la parola: «rilevanti» è soppressa;

o) all'articolo 114-ter, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7» sono soppresse;

p) all'articolo 114-quater, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7,» sono soppresse.

## Art. 2

### *(Modifiche al testo unico della finanza)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV si fa riferimento alla sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto»;

3) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

4) al comma 4, le parole: «il limite stabilito ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie previste dall'articolo 15, comma 1»;

5) al comma 7, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15 comma 1»;

b) all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società.»;

3) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c) l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi



compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 14; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 13 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»:

4) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

5) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1. ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole»; alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2»;

c) all'articolo 19, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2»;

d) all'articolo 34, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2»;

e) all'articolo 43, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2»;

f) all'articolo 43-bis, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2»;

### Art. 3

*(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)*

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 5 è abrogato.

### Art. 4

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, recante il codice delle Assicurazioni Private)*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, recante il codice delle Assicurazioni Private sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera oo) è abrogata;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera e) la parola: "rilevanti" è sostituita dalle seguenti "indicate dall'articolo 68";



- c) all'articolo 59, comma 1, lettera e) la parola: "rilevanti" è sostituita dalle seguenti "indicate dall'articolo 68";
- d) all'articolo 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 "1.L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.";
- e) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 "2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione";
- f) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente :  
 "2.bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.";
- g) all'articolo 68, comma 4 la parola: "rilevanti" è sostituita dalle seguenti "indicate nei commi 1 e 2";
- h) all'articolo 68, il comma 5 è sostituito dal seguente:  
 "5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.";
- i) All'articolo 68, dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
 "5-bis. L'ISVAP opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, primo paragrafo, punto 2) della direttiva 85/611/CEE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c) ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 2 e 3.";
- l) all'articolo 68, il comma 9 è sostituito dal seguente:  
 "9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e



- 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole”;
- m) all'articolo 69, comma 1, la parola: “rilevante” è sostituita dalle seguenti “indicata dall'articolo 68”;
- n) l'articolo 70, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 “1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo di riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione”;
- o) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: “accordo stesso” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.”;
- p) all'articolo 75, comma 1, la parola: “rilevanti” è sostituita dalle seguenti “indicate dall'articolo 68”;
- q) all'articolo 77, comma 1, la parola: “rilevanti” è sostituita dalle seguenti: “indicate dall'articolo 68”;
- r) all'articolo 77 il comma 2 è soppresso;
- s) all'articolo 77, comma 3 le parole: “il suddetto limite” sono sostituite dalle seguenti: “le soglie di cui al comma 1”
- t) all'articolo 77 comma 4, le parole: “comma 2” sono sostituite da: “comma 1”;
- u) all'articolo 79, comma 4, la parola: “rilevanti” è sostituita dalle seguenti: “indicate dall'articolo 68”
- v) all'articolo 188, comma 3, la parola: “rilevante” è sostituita dalle seguenti: “indicata dall'articolo 68”;
- z) all'articolo 197, comma 3, la parola: “rilevante” è sostituita dalle seguenti: “indicata dall'articolo 68”;
- aa) la rubrica dell'articolo 204 è sostituita dalla seguente: “(Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione)”
- bb) all'articolo 204, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 “ 1. L'ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:
- a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'art. 1 bis, punto 2. della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro;
- b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
- c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).”;
- cc) all'articolo 204, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:  
 “1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali.



2-bis. L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente.”.

#### **Art. 5**

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Restano abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-*bis* del medesimo articolo 19, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» restano soppresse.

#### **Art. 6**

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.”.

